



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E UTILIZZO DEL MARCHIO DELL'ATS DELLA VAL PADANA

Art. 1 - Obiettivo del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di richiesta per la concessione del patrocinio e utilizzo del marchio dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana. L'obiettivo è quello di salvaguardare l'immagine dell'Agenzia attraverso l'uso appropriato e regolamentato della concessione del patrocinio e del corretto utilizzo del marchio.

Art. 2 - Patrocinio: definizione e contesto

Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante la quale il Direttore Generale dell'ATS esprime la simbolica adesione e l'interesse dell'Agenzia per una iniziativa che non abbia fini di lucro, avviata nel territorio di competenza, ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.

Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione relativi all'iniziativa patrocinata:

- **Il marchio dell'ATS**, rendendolo adeguatamente visibile nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali e secondo le indicazioni contenute nella comunicazione di concessione;

oppure

- **la sola dicitura** "con il patrocinio dell'ATS della Val Padana".

La concessione del patrocinio non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per altre iniziative dello stesso proponente o per la stessa che si ripeta periodicamente. Pertanto deve essere formulata specifica richiesta ogni volta.

La concessione del patrocinio è a titolo gratuito; l'ATS non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l'iniziativa servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati dalla Direzione Generale.

Art. 3 – Marchio

Sugli strumenti di comunicazione utilizzati per l'iniziativa alla quale è concesso il patrocinio, il marchio deve essere riprodotto in conformità alle linee guida in tema di immagine coordinata definite da Regione Lombardia, vigenti nel tempo.

Nel caso di patrocini concessi da più enti appartenenti al Sistema Regione, il marchio con il logo Regionale deve essere riportato nel rispetto delle linee guida regionali vigenti nel tempo.

ATS della Val Padana

Art. 4 - Natura dei soggetti che possono chiedere la concessione del patrocinio

Il patrocinio può essere concesso alle iniziative organizzate dai soggetti, di seguito individuati, che svolgono attività attinenti alle competenze dell'ATS della Val Padana:

1. soggetti pubblici e soggetti di natura associativa che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica o come deducibile dalle loro attività non perseguono fini di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge);
2. società a scopo di lucro, solo per iniziative non profit di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale e umanitario;
3. soggetti di diritto pubblico e privato che organizzano manifestazioni, eventi, iniziative di particolare rilevanza territoriale.

Art. 5 - Tipologia dell'iniziativa

Il patrocinio dell'ATS può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

- manifestazioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali a carattere territoriale;
- convegni, congressi, iniziative di studio, di ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali a carattere territoriale.

Tali iniziative devono rispettare i seguenti requisiti:

- apportare un significativo contributo scientifico, culturale o informativo, a vantaggio della crescita e della valorizzazione della salute della comunità, dell'immagine e delle competenze dell'ATS;
- risultare coerenti con gli obiettivi dell'ATS descritti nel documento di programmazione e con gli obiettivi di mandato e di sviluppo attribuiti da Regione Lombardia;
- essere organizzate nel territorio dell'ATS della Val Padana.

Il patrocinio non può essere concesso alle iniziative:

- provenienti da soggetti che non rispondano alle caratteristiche descritte nell'articolo precedente;
- che abbiano un fine lucrativo per il promotore o per un soggetto terzo. Qualora l'iniziativa preveda il versamento di una quota d'iscrizione/associativa, il soggetto richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 che tale contributo verrà utilizzato esclusivamente per coprire le spese per l'organizzazione dell'evento stesso e comunque l'ATS della Val Padana si riserva la facoltà di concedere il patrocinio;
- che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- di natura prettamente editoriale, quale che sia il supporto adottato, non realizzate in collaborazione con l'ATS della Val Padana, fatti salvi casi di eccezionale interesse aziendale;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici o da organizzazioni comunque denominate che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 6 - Modalità di richiesta di concessione del patrocinio

La domanda di patrocinio deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'ATS della Val Padana e deve pervenire in tempo utile per la sua valutazione. L'ATS risponde alla richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo. La domanda può essere inviata tramite posta ordinaria (ATS della Val Padana - sede legale Via dei Toscani, 1 – 46100 Mantova) o tramite posta elettronica (all'indirizzo direzione.generale@ats-valpadana.it) o tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo protocollo@pec.ats-valpadana.it).

L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da chi ne è autorizzato/delegato, il quale consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara veritiero il contenuto della richiesta e i relativi allegati.

Alla domanda devono essere allegati:

Per gli enti pubblici

- richiesta per concessione patrocinio, redatta come da modulistica in appendice al presente regolamento;
- programma dell'evento (comprensivo degli argomenti e dei nominativi dei relatori) o la bozza del materiale informativo

Per i soggetti di natura associativa non profit

- richiesta per concessione patrocinio, redatta come da modulistica in appendice al presente regolamento;
- programma dell'evento (comprensivo degli argomenti e dei nominativi dei relatori) o la bozza del materiale informativo;
- copia dell'atto costitutivo e statuto vigente.

Per le società a scopo di lucro

- richiesta per concessione patrocinio, redatta come da modulistica in appendice al presente regolamento;
- programma dell'evento (comprensivo degli argomenti e dei nominativi dei relatori) o la bozza del materiale informativo
- copia dell'atto costitutivo e statuto vigente

Art. 7 – Valutazione della richiesta di concessione del patrocinio

La Direzione Generale trasmette la richiesta al Responsabile della Comunicazione che valuta, insieme alla struttura interna competente, la correttezza e completezza della documentazione ricevuta.

Qualora sia necessario, l'Ufficio Comunicazione provvede a richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

Art. 8– Concessione o diniego alla richiesta di patrocinio

La concessione, o il diniego, avviene tramite riscontro scritto a firma del Direttore Generale. Una volta accordato il patrocinio, le bozze del materiale informativo devono essere inviate alla Comunicazione dell'ATS della Val Padana (comunicazione@ats-valpadana.it) che provvederà a posizionare correttamente il marchio e/o la dicitura “con il patrocinio dell'ATS della Val Padana”.

La procedura di concessione del patrocinio si ritiene perfezionata con l'esito positivo di tale verifica e la trasmissione da parte della Comunicazione del materiale autorizzato per la stampa e/o la divulgazione.

Art. 9 - Modulo per la richiesta di patrocinio / utilizzo del marchio

Il modulo per la richiesta del patrocinio / utilizzo del marchio dell'ATS della Val Padana (come da modulo in appendice al presente regolamento) deve contenere:

- informazioni identificative del soggetto richiedente: denominazione e sede legale; nome, cognome e qualifica del legale rappresentante o suo delegato; recapiti (telefono, cellulare, fax, e-mail);
- natura giuridica del soggetto richiedente (ente pubblico, soggetti di natura associativa non profit, società a scopo di lucro) e indicazione del numero REA (laddove necessario);
- tipologia dell'iniziativa (es. convegno, seminario, ecc.), il titolo dell'evento, luogo, sede e data di svolgimento;
- eventuale presenza di altri soggetti di diritto pubblico o privato co-realizzatori o sostenitori a qualsivoglia titolo e loro denominazione completa;
- elenco degli strumenti di comunicazione da utilizzare per la promozione dell'iniziativa;
- breve sintesi degli obiettivi e tema dell'iniziativa;
- contributo scientifico, culturale o informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, dell'immagine e delle competenze dell'ATS;
- indicazione di eventuali richieste di patrocinio a Regione Lombardia e/o altri Enti del Sistema Regione Lombardia per il medesimo evento;
- indicazione di eventuali richieste di patrocinio ad altri soggetti;
- eventuale presenza di sponsor e promotori;
- eventuale agenzia organizzatrice;
- eventuale versamento di quota correlato a spese di segreteria / partecipazione;
- dichiarazione di presa visione del Regolamento ATS in materia di patrocini;
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al contenuto della richiesta;
- data e firma;
- informativa e consenso trattamento dati ex D.Lgs 196/03.

Art. 9 – Utilizzo del marchio ATS della Val Padana

Il marchio deve essere riprodotto in conformità alle linee guida in tema di immagine coordinata definite da Regione Lombardia, vigenti nel tempo.

L'utilizzo del marchio è concesso limitatamente all'iniziativa oggetto dell'istanza e decade automaticamente.

In caso di utilizzo del marchio dell'ATS a seguito di concessione del patrocinio, lo stesso dovrà essere accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio di".

Art. 10 - Disposizioni finali

Il presente regolamento e la modulistica relativa sono scaricabili dal sito istituzionale dell'ATS della Val Padana (www.ats-valpadana.it)